

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM




-----

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori:

dott. Cesare	LA FARINA	Presidente
dott. Sofo	BORGHESE	Vice Presidente
dott. Giovanni	TAGLIENTI	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	"
dott. Arnaldo	DESIDERIO	"
dott. Andrea	GARGANO	"
dott. Saverio	CONIGLIO	"
dott. Francesco	BOTTINI	"
dott. Vittorio	LOVERRE	"
dott. Renato	GRANATA	"
dott. Uberto	RADAELLI	"
dott. Giuseppe	RUBINO	"
dott. Gaetano	CALECA	"
dott. Franz	SESTI	"
dott. Giuseppe	SCRIBANO	"
dott. Giuseppe	COLETTI	"
dott. Vittorio	SGROI	"
dott. Vincenzo	D'ORSI	"
dott. Giuseppe	GIUFFRIDA	"
dott. Silvio	PIERI	"
dott. Giuseppe	DE NICTOLIS	"
dott. Domenico	CIAMPI	"
dott. Ruggero	SANDULLI	"
dott. Marcello	DONDONA	"
dott. Saverio	GABRIOTTI	"
dott. Claudio	BENEDETTI	"
dott. Giovanni	PRICOLO	"



Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente


ORDINANZA

Sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 12, comma primo, numero 1, lettera f): "f): i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi:", nonché numero 2): "2) nella tabella II devono essere indicate: a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I; b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;"; 26, comma primo, limitatamente alle parole: "di piante di canapa indiana," e 54, comma terzo, limitatamente alle parole: "per la resina di canape" nonché alle parole: "per la canapa indiana," della legge 22 dicembre 1975, n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

che il 7 febbraio 1980 nella cancelleria di questa Corte Suprema i diciannove cittadini italiani Aglietta Maria Adelaide, Teodori Massimo, Faccio Adele, Ripa Giuseppe, Vigevano Paolo, Cherubini Laura, Pergameno Silvio, Passeri Maria Grazia, Sappià Marco, Foschi Angelo, Rutelli Francesco, Berger Franca, Peretti Diego, Capuzzo Francesca Romana, Bottaccioli Francesco, Maiatico Alberico, Celi Luca, Fazzari Maria, Candido Aurelio, Giardini Valerio (meglio specificati in verbale), dopo aver documentato la loro qualità di elettori, dichiararono di voler promuovere, in base all'art. 75 della Costituzione e agli artt. 7 e 27 della leg-



ge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete voi l'abrogazione degli articoli 12, comma primo, numero 1, lettera f): "f): i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;", nonché numero 2): "2) nella tabella II devono essere indicate: a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I; b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente; "; 26, comma primo, limitatamente alle parole: " di piante di canapa indiana," e 54, comma terzo, limitatamente alle parole; "per la resina di canape" nonché alle parole: "per la canapa indiana," della legge 22 dicembre 1975, n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"?".

che l'annuncio di tale iniziativa fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8.2.1980;

che successivamente il 26 giugno 1980 i promotori Ripa Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Vigevano Paolo riferendosi alle dichiarazioni di cui al verbale del 7 febbraio 1980 presentarono formale richiesta del referendum sopraindicato, depositando ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni n. 580 scatole, nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti oltre 600.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei deputati; nonché 37 scatole contenenti certificazioni di iscrizione nelle



liste elettorali che, con analoghe modalità, il successivo giorno 27 giugno 1980, i promotori Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia e Pergameno Silvio depositarono altre due scatole, nelle quali dichiararono essere contenuti fogli con oltre 2000 firme di elettori; nonchè 1 scatola contenente certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;


che il 25 settembre 1980 gli stessi tre promotori depositarono altre 4 scatole, nelle quali dichiararono essere inclusi fogli contenenti 2500 firme di elettori nonchè 4 scatole contenenti certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;

che nel frattempo questo Ufficio Centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggior precisione possibile dei calcoli da farsi, aveva, con verbale del 4 luglio 1980, richiesto al Signor Primo Presidente, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978 n. 199, di essere autorizzato ad avvalersi della collaborazione del Centro elettronico di documentazione esistente presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto, nonchè di un consistente ufficio di segreteria e personale ausiliario;

che l'autorizzazione era stata concessa con decreto 5 luglio 1980 del Primo Presidente, il quale, con altro decreto, aveva messo a disposizione dell'Ufficio Centrale i magistrati, i funzionari e l'altro personale richiesto;

che dal 9 all'11 luglio l'Ufficio Centrale procedette all'apertura dei plichi ed all'identificazione dei fogli mediante timbratura e numerazione progressiva, fogli che furono poi ricollocati in altrettanti pacchi, debitamente numerati e sigillati;

che le operazioni di verifica relative alle dodici proposte referendarie, tra cui la presente, complessivamente depositate entro il 30 settembre 1980 si sono svolte ed esaurite nel pe-



riodo dal 22 settembre al 29 novembre 1980;

che il referendum in esame conformemente ai dati ricavati dall'elaboratore elettronico ha raggiunto e superato il numero di 500.000 sottoscrizioni regolari richiesti dalla legge;

-che, quindi, l'operazione può dichiararsi chiusa, apparendo manifestamente superflui ed irrilevanti gli ulteriori adempimenti di cui ai commi 3,4,5,6 dell'art. 32 della legge n.352 del 1970; che, pertanto si dà atto:

a) che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;

b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;

c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli regolari;


d) che la richiesta di abrogazione sopraindicata è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio;

e) che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione;

considerato che il compito dell'Ufficio Centrale consiste nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

che relativamente all'oggetto del referendum, qualora non vi sia questione di concentrazione con altri referendum, spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale;

che nella specie è indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum; che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, nè pronunce di illegittimità costituzionale.



per questi motivi  
letti gli artt.75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della legge  
25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni;

l'Ufficio Centrale per il referendum

dichiara legittima la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete voi l'abrogazione degli articoli 12, comma primo, numero 1, lettera f): "f): i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;", nonchè numero 2): "2) nella tabella II devono essere indicate:  
a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I; b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente; "; 26, primo comma, limitatamente alle parole: "di piante di canapa indiana," e 54, comma terzo, limitatamente alle parole; "per la resina di canape" nonchè alle parole: "per la canapa indiana", della legge 22 dicembre 1975, n.685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"?".

dichiara

cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum

dispone

che la presente ordinanza sia comunicata:  
al Presidente della Repubblica,  
ai Presidenti delle Camere,  
al Presidente del Consiglio dei Ministri,  
al Presidente della Corte Costituzionale  
e sia notificata a mezzo Ufficiale giudiziario entro cinque gior-



ni dal deposito ai presentatori della richiesta Ripa  
Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Perga-  
meno Silvio, Vigevano Paolo.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio  
Centrale per il Referendum nell'edificio della Corte  
Suprema di Cassazione il 2 dicembre 1980.

IL PRESIDENTE

Cesare LA FARINA

IL SEGRETARIO

Cataldo ALESSANO

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione  
il 2 dicembre 1980.



IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA

Cataldo ALESSANO